



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA

in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott. Giuseppe D'Agostino ha pronunciato, successivamente alla scadenza del termine per il deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 *ter* c.p.c., la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al **n. 3560/2024 R.G.L.**

proposta da

Loretta Speranza (c.f. SPRLTT53R42F158L), elettivamente domiciliata in Santa Teresa di Riva (Me), via Francesco Crispi n. 74 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Melita che lo rappresenta e difende per procura in atti,

ricorrente,

contro

Inps (c.f. 80078750587) in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliato in Messina, via Armeria n. 1 presso lo studio dell'Avv. Luca Michele Bellomo che lo rappresenta e difende per procura in atti,

resistente,

Oggetto: Assegno - pensione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 30 giugno 2024 Loretta Speranza agiva in giudizio dinanzi al Tribunale di Messina - Sezione Lavoro nei confronti dell'INPS, impugnando i provvedimenti di rigetto del 26 ottobre 2020 con cui le era stata negata la concessione dell'assegno sociale ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge n. 335 del 1995, nonché la successiva delibera del Comitato Provinciale INPS che aveva respinto il ricorso amministrativo.

Esponendo di aver presentato domanda per il riconoscimento della prestazione, rigettata dall'Istituto sul presupposto che il reddito complessivo proprio e del coniuge per l'anno 2020 fosse superiore al limite previsto, considerato che il

marito risultava titolare di pensione di vecchiaia di € 3.503,00 e di assegno sociale per € 3.507,53, per un totale ritenuto eccedente la soglia normativa, evidenziando di aver contestato la totale ricostruzione già in sede amministrativa, assumendo che l'importo della pensione era stato erroneamente computato al lordo delle ritenute fiscali, in violazione della disposizione che impone di considerare i redditi al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, con conseguente riduzione del reddito rilevante del coniuge ad € 10.124,14, inferiore al limite previsto, nonché deducendo che una quota della pensione di vecchiaia, in quanto liquidata con sistema contributivo, non avrebbe dovuto concorrere alla formazione del reddito e che, inoltre, l'assegno sociale percepito dal coniuge non doveva essere computato.

Lamentava quindi che l'INPS avesse illegittimamente determinato il reddito del coniuge assumendo l'importo lordo della pensione senza detrarre la ritenuta fiscale, in contrasto con la normativa applicabile, mentre, se si fosse proceduto correttamente il reddito complessivo sarebbe risultato inferiore alla soglia prevista per l'accesso al beneficio, evidenziando anche che l'Istituto aveva fatto riferimento a dati reddituali relativi all'anno di imposta 2019 anziché al 2020, anno in cui il coniuge aveva percepito esclusivamente reddito da pensione.

Eccepeva, inoltre, l'ulteriore erroneità del calcolo in quanto l'INPS aveva considerato integralmente la pensione di vecchiaia del coniuge, omettendo di applicare la previsione secondo cui, ai fini del riconoscimento dell'assegno sociale, una quota pari ad un terzo delle pensioni liquidate con sistema contributivo non concorre alla formazione del reddito, con la conseguenza che il reddito rilevante avrebbe dovuto essere ulteriormente ridotto, risultando comunque inferiore al limite stabilito per legge.

Chiedeva, quindi, il riconoscimento del diritto all'assegno sociale con decorrenza dalla domanda, oltre interessi e rivalutazione e la condanna dell'INPS al pagamento delle spese di lite.

L'Inps, costituendosi, rilevava che la domanda di assegno sociale presentata dalla ricorrente il 5 ottobre 2020 era stata respinta con provvedimento del 26 ottobre 2020 per superamento del limite reddituale previsto dall'art. 3, comma 6, dell'

leggen. 335 del 1995 e che il successivo ricorso amministrativo era stato parimenti rigettato dal competente Comitato Provinciale.

L'Istituto richiamava quindi le doglianze formulate dalla ricorrente, consistenti nella dedotta erroneità del calcolo del reddito del coniuge, per essere stata considerata la pensione di vecchiaia al lordo delle imposte, per non essere stata applicata l'esclusione di un terzo della pensione in quanto asseritamente liquidata con il sistema contributivo e per avere computato l'assegno sociale percepito dal coniuge.

Nel merito, sosteneva l'infondatezza della domanda evidenziando che il giudizio non aveva ad oggetto l'annullamento degli atti amministrativi emessi dall'INPS poiché il diritto alle prestazioni assistenziali nasce direttamente dalla legge al ricorrere dei relativi presupposti, e che pertanto l'accertamento doveva vertere esclusivamente sulla sussistenza dei requisiti necessari per la prestazione richiesta.

Richiamava la disciplina normativa dell'assegno sociale e, in particolare, le disposizioni che impongono di considerare, per i soggetti coniugati, il reddito complessivo del nucleo familiare comprensivo anche dell'eventuale assegno sociale percepito dal coniuge, rilevando che ai fini della prima liquidazione della prestazione il reddito da prendere in considerazione era quello dell'anno in corso, dichiarato in via presuntiva, e che nel caso di specie risultavano rilevanti i redditi percepiti nell'anno 2020.

Osservava, altresì, che gravava sulla ricorrente l'onere di provare il possesso del requisito reddituale richiesto dalla legge e che la documentazione prodotta non consentiva di dimostrare la fondatezza delle sue affermazioni.

In particolare, l'Istituto sosteneva che la pensione percepita dal coniuge Mohamed Refaat non fosse stata liquidata con il sistema contributivo puro bensì con il sistema misto, poiché l'assicurato aveva maturato contribuzione sin dal 1986; conseguentemente, non trovava applicazione la disposizione che esclude dal computo reddituale una quota della pensione liquidata con il sistema contributivo, dovendo il trattamento pensionistico essere considerato integralmente ai fini della verifica del requisito economico.

Aggiungeva che, per espressa previsione normativa, nel reddito familiare doveva essere computato anche l'assegno sociale percepito dal coniuge. Sulla base della documentazione in proprio possesso e delle certificazioni reddituali prodotte, l'INPS affermava che nell'anno 2020 la ricorrente non aveva percepito redditi, mentre il coniuge aveva conseguito redditi pensionistici per € 8.366,42 derivanti dal trattamento di vecchiaia e per € 3.694,21 derivanti dall'assegno sociale, per un totale di € 12.141,28, importo superiore al limite reddituale di € 11.955,58 previsto per i soggetti coniugati.

Concludeva pertanto chiedendo il rigetto del ricorso.

All'udienza del 2 luglio 2026 la causa veniva assunta in decisione.

Ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge n. 335 del 1995, con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000 denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento.

L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è congruato entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile.

Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate

soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorrono a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni di enti previdenziali pubbliche e private che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale.

Nel caso di specie, dalla Certificazione Unica 2021 relativa ai redditi 2020 del coniuge della ricorrente, Mohamed Refaat, risultano redditi di pensione pari a € 8.593,00, ritenute IRPEF pari a € 145,83, addizionale regionale pari a € 105,69, saldo addizionale comunale pari a € 48,20 e acconto addizionale comunale pari a € 20,62. Pertanto, detraendo dal reddito pensionistico le imposte esposte nella certificazione, il reddito netto da pensione è pari a € 8.272,66, ossia € 8.593,00 meno € 145,83, € 105,69, € 48,20 ed € 20,62, mentre anche ove non si detraesse l'acconto dell'addizionale comunale 2021, perché riferito al periodo successivo, il reddito netto sarebbe comunque pari a € 8.293,28.

A tale reddito deve essere aggiunto l'assegno sociale percepito dal coniuge, poiché la norma include espressamente nel reddito coniugale anche l'eventuale assegno sociale di cui il coniuge sia titolare, e dagli atti INPS risulta che Mohamed Refaat era titolare, oltre che della pensione di vecchiaia Vocom, anche dell'assegno sociale con decorrenza ottobre 2015.

L'Inps ha indicato per l'anno 2020 un importo derivante da assegno sociale pari a € 3.694,21, dato coerente con la documentazione pensionistica prodotta. Ne consegue che, anche adottando il criterio di calcolo più favorevole alla ricorrente, e cioè detraendo dal reddito pensionistico lordo tutte le voci fiscali sopra indicate, compreso l'acconto dell'addizionale comunale, il reddito complessivo rilevante del coniuge ammonta a € 11.966,87, dato risultante dalla somma tra € 8.272,66 ed € 3.694,21, e supera quindi di € 11,29 il limite coniugale di € 11.955,58 previsto per l'anno 2020.

Ove invece si consideri, più rigorosamente, il reddito netto senza detrazione dell'acconto dell'addizionale comunale 2021, il reddito complessivo ammonterebbe a € 11.987,49, con superamento della soglia per € 31,91.

Non può essere condivisa la tesi della ricorrente secondo cui il reddito pensionistico del coniuge dovrebbe essere ridotto mediante sottrazione dell'importo di € 1.976,39, poiché tale importo, nella Certificazione Unica 2021 non corrisponde alle ritenute IRPEF effettivamente certificate, che risultano invece pari a € 145,83, ma all'imposta lorda, dalla quale sono state poi sottratte le detrazioni per pensione, con conseguente imposta netta e ritenute di importo notevolmente inferiore.

Né può essere accolta la deduzione secondo cui la pensione di vecchiaia del coniuge dovrebbe essere computata solo in parte, in applicazione dell'art. 3, comma 6, ultimo periodo, della legge n. 335 del 1995, poiché il modello TE0 relativo alla pensione VOCOM di Mohamed Refaat attesta che detta pensione stata liquidata sulla base dei contributi versati dal 1° aprile 1986 al 31 dicembre 2012 sia con il sistema retributivo sia con quello contributivo, e dunque con sistema misto, non già interamente contributivo, sicché non ricorre il presupposto per l'esclusione reddituale di una quota della pensione invocata dalla ricorrente. Deve pertanto ritenersi che, alla data della domanda amministrativa del 5 ottobre 2020, la ricorrente non fosse in possesso del requisito reddituale richiesto per il riconoscimento dell'assegno sociale, atteso che il reddito coniugale rilevante, anche ricalcolato sulla base della Certificazione Unica 2021 e secondo il criterio più favorevole alla parte, supera comunque la soglia legale prevista per l'anno 2020. La domanda va conseguentemente rigettata.

La ricorrente va esonerata dal pagamento delle spese del giudizio ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.

p.q.m.

il Tribunale di Messina, definitivamente pronunciando, così provvede:
rigetta la domanda;

esonera la ricorrente dal pagamento delle spese del giudizio ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.

Così deciso in Messina, il 3 luglio 2026.

Il Giudice

dott. Giuseppe D'Agostino